

# **TRIBUNALE DI BOLOGNA**

## **Sezione Lavoro**

### **Ricorso di merito, con contestuale domanda**

#### **cautelare ex art. 700 c.p.c.**

della sig.ra **ASARO PINA MARIA**, nata a Mazara del Vallo, il 28 marzo 1958, C.F. SRAPMR58C68F061N, rappresentata e difesa, giusta procure in calce, dall'avv. Dario Safina (C.F. SFNDRA76S22D423H) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Trapani, via Garibaldi, n. 80. Le comunicazioni relative al presente ricorso potranno effettuarsi all'indirizzo di posta certificata dario.safina@pec.it, ovvero al numero di fax 0923593609

#### **RICORRENTE**

#### **CONTRO**

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA**

**RICERCA**, in persona del Ministro pro – tempore in carica;

**L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona

del dirigente pro – tempore in carica

**L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**,

in persona del dirigente pro – tempore in carica,

tutti ope legis domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, nella via G. Reni, n. 4

#### **RESISTENTI**

#### **Premessa**

A) La Legge n. 107/2015, definita <<Buona Scuola>> ha previsto a partire dal comma 96 dell'art. 1, l'avvio di un piano straordinario d'assunzione, da attuarsi nell'anno scol. 2015/ 2016.



In particolare, destinatari di tale piano d'assunzione sono stati: a) i docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso bandito con Decreto direttoriale M.I.U.R. n. 82 del 24.1.2012; b) i docenti inseriti nelle GAE, con il punteggio ed i titoli posseduti con l'ultimo aggiornamento e valevoli per il triennio 2014/2017.

Il successivo comma 108° dell'art. 1, della legge 107/2015, invece, ha dettato taluni norme in materia di mobilità territoriale.

Infatti, nel primo capoversi ha introdotto un piano straordinario di mobilità in favore del personale assunto nell'anno scol. 2014/2015, su tutti gli ambiti nazionali e su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia (compresi quelli assegnati in via provvisoria nell'a.s. 2015/2016), derogando al vincolo triennale di permanenza nella provincia di assunzione di cui all'art. 399, comma 3, del D.Lgs. 217/1994.

Nel secondo capoverso, invece, viene disposto che i docenti assunti ex art. 1, comma 96, lett. B), nelle fasi di cui al comma 98, art. 1, lett. b) e c) potranno partecipare – dopo i docenti di cui al primo capoverso – alla mobilità su tutti gli ambiti nazionali.

Come si vede, tale norma non cita in alcun modo i docenti assunti, in quanto idonei nella graduatoria di cui al Decreto M.I.U.R. n. 82/2012.

Ovviamente, come sempre, le concrete attuazioni di detta norma vengono demandate al C.C.N.I. sulla mobilità territoriale.

Orbene, per l'anno scol. 2016/2017, la mobilità territoriale e professionale sarà regolata dal C.C.N.I. siglato in data 8 aprile 2016.

In particolare, nella nostra trattazione assume rilievo quanto previsto dall'art. 6 del predetto C.C.N.I. sulla mobilità.



Detta norma, invero, introduce quattro fasi nelle operazioni di mobilità: la A), la B), la C) e la D).

La fase A) è riservata agli assunti entro il 2014/2015, i docenti in soprannumero e/o in esubero, ai quali è consentito presentare domanda di mobilità per tutti gli ambiti della provincia su tutti i posti vacanti e disponibili oltre che su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano straordinario d'assunzione, provenienti da GAE.

Alla fase B), invece, possono partecipare gli assunti entro l'anno 2014/2015, i quali potranno presentare domanda di trasferimento anche per province diverse da quella di titolarità su tutti i posti vacanti di ciascun ambito, compresi quelli assegnati nel piano straordinario nelle fasi B e C ai docenti provenienti da GAE e, ciò, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia d'assunzione.

A questa fase possono partecipare anche gli assunti nell'anno scol. 2015/2016, da fasi B e C, del piano d'assunzione 2015/2016, provenienti dalle graduatorie di Merito del concorso 2012.

Detti soggetti potranno indicare nella domanda l'ordine di preferenza tra gli ambiti delle province.

Dunque, detta norma contrattuale introduce una disposizione per nulla prevista o, comunque, nemmeno abbozzata nella legge n. 107/2015.

La fase C), è – invece – destinata agli assunti nell'anno scol. 2015/2016, nelle fasi B e C, provenienti da GAE.

In questo caso, la mobilità riguarderà tutti gli ambiti territoriali e avverrà sui posti degli assunti nelle fasi B e C residuati dopo le precedenti fasi.



La fase D) non è rilevante nella trattazione del caso che ne occupa.

Questo, dunque, il quadro generale relativo alla mobilità.

**B)** Una trattazione a parte merita l'esame del D.M. n. 82/2012, con il quale è stato bandito il concorso a posti e cattedre.

L'art. 1 del bando – *lex specialis* della procedura – prevedeva che erano *“...indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2° grado, nonché di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015...”*.

Il successivo art. 15 del bando di concorso prevede invece che: *“La commissione giudicatrice provvede alla compilazione di una graduatoria di merito in cui sono inclusi i candidati che hanno superato la prova orale, attribuendo a ciascuno di essi un punteggio finale espresso in centesimi...*

*Il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente approva la predetta graduatoria e con proprio decreto individua i vincitori pari al numero dei posti messi a concorso, dandone massima pubblicità.*

*La vincita del concorso e la conseguente assunzione a tempo indeterminato conferiscono ai candidati in possesso dei requisiti di ammissione... il titolo di abilitazione all'insegnamento...”*.

Come si vede, il predetto bando indica un concorso a posti, nel quale la graduatoria di merito veniva redatta al solo fine di individuare i vincitori del concorso e, pertanto, il personale docente da immettere in ruolo, limitatamente ai posti disponibili indicati all'art. 1 dell'avviso.

Il bando, in nessuna parte, prevede che gli idonei non vincitori – una



volta esaurito il contingente dei posti messi a concorso – avrebbero avuto diritto ad accedere ai ruoli di docente, in ragione della posizione occupata nella graduatoria redatta da ciascun Ufficio Scolastico Regionale.

In pratica, in ragione di quanto disposto dalla lex specialis della procedura, il D.M. 82/2012 non introduceva un nuovo canale per l'accesso ai ruoli di docente, parallelo alla GAE.

### **FATTO**

1. L'odierna ricorrente, docenti abilitato inserito nella GAE della provincia di Trapani per la classe di concorso <<EEEE – docente di scuola primaria>>, nell'anno scolastico 2015/2016 veniva immessa in ruolo ai sensi dell'art. 1, comma 98, lett. C), della Legge n. 107/2015.

In prativa veniva immesso in ruolo nei posti del c.d. potenziamento.

2. Come detto, l'art. 1, comma 108, della Legge n. 107/2015, introduce, per l'anno scolastico 2016/2017, una mobilità straordinaria del personale docente.

Nella norma, come evidenziato in premessa, venivano tratteggiati alcuni principi in forma, rinviando – come sempre – al C.C.N.I. sulla mobilità per il resto.

Invero, come già rassegnato il predetto contratto, all'art. 6, prevede che la mobilità del personale docente si articoli in quattro fasi.

Orbene, stante le disposizioni di cui alle norme descritte in premessa, l'odierna ricorrente – la quale ha tempestivamente presentato domanda di trasferimento – avrebbe partecipato, come in effetti ha partecipato, alla fase C), ossia alla terza fase, dunque dopo i docenti aventi diritto, in ragione delle disposizioni contrattuali, alle fasi A) e B) della mobilità.



A seguito dei movimenti disposti dalle amministrazioni resistenti, la ricorrente è stata trasferita nell'ambito <0002>> della regione Emilia Romagna, provincia di Bologna.

Ebbene, il sistema introdotto dal mentovato C.C.N.I. è illegittimo sotto diversi profili, così come illegittimi sono alcune delle disposizioni di cui alla legge n. 107/2015.

## **DIRITTO**

1. Come rilevato in premessa, l'art. 1, comma 96, della legge n. 107/2015, ha consentito di partecipare al piano straordinario di assunzioni anche ai docenti inseriti nella graduatoria di cui al D.M. 82/2012, anche se non vincitori.

Orbene, tale partecipazione è illegittima.

Infatti, come già evidenziato la *lex specialis* della procedura concorsuale, ossia il D.M. 82/2012, non prevedeva che gli idonei non vincitori avessero accesso ad un nuovo canale per le immissioni in ruolo.

Una volta assunti tutti i vincitori, la graduatoria perdeva ogni efficacia e la procedura doveva ritenersi conclusa, senza possibilità per i non vincitori di divenire destinatari di una proposta di contratto a tempo indeterminato.

L'aver consentito, con la legge n. 107/2015, la partecipazione al piano straordinario di assunzioni, per l'anno scol. 2015/2016, anche agli idonei non vincitori del concorso, di cui al D.M. 82/2012, viola palesemente i principi di imparzialità e buon andamento della P.A..

Difatti, così facendo è stato violato quanto previsto dalla *lex specialis* della procedura concorsuale, che – come noto – dev'essere rispettata oltre che dai concorrenti anche dall'amministrazione.



Ciò evidentemente costituisce una gran violazione dei precetti costituzionali, e, pertanto, è palese che l'art. 1, comma 96, della legge n. 107/2015, è viziato d'incostituzionalità, nella parte in cui ha consentito l'assunzione degli idonei non vincitori del concorso di cui al D.M. 82/2012.

Ovviamente, l'estromissione di detti soggetti dal piano straordinario d'assunzioni per l'a.s. 2015/2016 renderebbe prive di efficacia le norme del C.C.N.I. sulla mobilità per l'a.s. 2016/2017, del personale assunto per effetto dell'idoneità conseguita nel mentovato concorso, liberando così i posti per la mobilità in favore della ricorrente.

Peraltro, la violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento (a seguito della sostanziale modifica delle regole della procedura concorsuale) risulta ancora più evidente, laddove si ponga attenzione alla circostanza che l'odierna ricorrente, qualora avesse saputo che la graduatoria concorsuale avrebbe rappresentato un nuovo canale d'accesso al ruolo, avrebbero potuto partecipare alla selezione.

Invece, in quanto già inserita in graduatoria provinciale permanente, la ricorrente non ha partecipato, poiché – stante la posizione occupata nella suddetta graduatoria – era oramai prossima all'assunzione in ruolo ed era peraltro già abilitata.

**2.** Anche nell'ipotesi in cui non venisse considerata fondata la sopra formulata eccezione di incostituzionalità, comportante anche il travolgimento e/o l'inapplicabilità delle norme del C.C.N.I. sulla mobilità per l'a.s. 2016/2017, è d'uopo rilevare come la disciplina pattizia sarebbe – in ogni caso – illegittima.

Come detto, infatti, l'art. 6 del C.C.N.I. prevede che gli assunti dal



concorso del 2012, nelle fasi B e C, potranno scegliere quale sede definitiva l'ambito della provincia dove sono stati assunti.

Orbene, tale previsione viola quanto previsto dal comma 108, art. 1, della L. 107/2015, in quanto la mobilità straordinaria viene introdotta solo per gli assunti, nelle fasi B e C, da GAE e non anche per gli assunti da graduatorie di merito nelle predette fasi e per gli assunti della fase 0 ed A.

Dunque, dette norme devono ritenersi illegittime per contrarietà a disposizioni legislative di natura imperativa.

Pertanto, che le norme di cui alla legge 107/2015 non possono essere derogate da disposizioni contrattuali è espressamente previsto dal comma 196 dell'art. 1 della medesima legge, il quale espressamente prevede che: *“sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”*.

**3.** Ma le disposizioni relative alla fase B dell'art. 6 del C.C.N.I. sulla mobilità per l'anno scol. 2016/2017 sono illegittime anche con riferimento alle priorità riconosciute ai docenti assunti entro l'anno scol. 2014/2015.

Difatti, l'art. 1 della legge n. 107/2015, al comma 108, dispone che detto personale possa partecipare, in deroga al vincolo triennale, ad una mobilità straordinaria, con titolarità su ambito e non su scuola, come previsto dal C.C.N.I., non prevedendo nessuna priorità per tali docenti rispetto a quelli assunti in altre fasi o per effetto delle disposizioni di cui alla legge n. 107/2015.

Ma le illegittimità concernono pure la fase D, alla quale possono partecipare – chiedendo la mobilità interprovinciale, in deroga al vincolo triennale – gli assunti nella fase 0, nella fase A e nella fase B e C, qualora





selezionati da Graduatorie di Merito e, ciò nonostante, come già rilevato, il più volte detto comma 108, dell'art. 1 della L. n. 107/2015 abbia previsto ed introdotto la mobilità straordinaria solo per gli assunti da GAE nelle fasi B e C.

Peraltro, deve rilevarsi come le superiori disposizioni, oltre ad essere in contrasto con norme di legge, sono irragionevoli, illogiche ed introducono una chiara disparità di trattamento tra gli assunti da GAE, nelle fasi B e C e i docenti assunti entro l'anno scol. 2014/2015, nonché di quelli assunti da Graduatorie di Merito.

Difatti, non si comprendono le ragioni per cui un docente di ruolo, assunto nel 2015/2016 da GAE, ed uno assunto – sempre da GAE – in anni precedenti, debbano essere trattati diversamente, considerato che il contratto prevede già che – nella valutazione del punteggio – si tenga conto degli anni di ruolo e pre – ruolo di ciascun aspirante al trasferimento.

E, a maggior ragione, non vi sono ragioni logiche che possono supportare una disparità di trattamento tra gli assunti da graduatorie di merito e quelli assunti da GAE nelle fasi B e C.

Infatti, in questo caso, la diversità di trattamento avverrebbe tra personale assunto nell'ambito del piano straordinario d'assunzione.

Peraltro, a nulla varrebbe affermare che la diversità deriva dal fatto d'essere risultati idonei ad un concorso pubblico, considerato che nelle GAE avevano avuto accesso anche gli abilitati dei precedenti concorso (1990, 1995, 1999, 2001, etc....).

Ed ancora, deve rilevarsi come, con riferimento agli assunti da Graduatorie di Merito, l'irrazionalità è ancor più marcata laddove si consideri



che detto personale gode di una precedenza sugli ambiti della provincia d'assunzione, nonostante abbia conseguito l'idoneità in un concorso regionale, mentre gli assunti da GAE, ossia da una graduatoria provinciale, non godono di alcuna precedenza negli ambiti della provincia di inserimento in GAE.

Ebbene, laddove le suddette norme illegittime non fossero state introdotte ed i trasferimenti fossero stati disposti in ragione dei punteggi posseduti dai diversi aspiranti, come da sempre avvenuto e come giusto che sia, considerata l'irrazionalità delle precedenze introdotte e delle differenti fasi, la ricorrente sarebbe stata trasferita, **per tre anni**, in provincia di Trapani, nell'ambito <<0027>>.

Infatti, la ricorrente – con 68 punti – è stata preceduta, nei movimenti verso l'ambito <<0027>> della Sicilia, da aspiranti aventi punteggi ben inferiori, come dimostrato dall'allegato bollettino dei trasferimenti, relativo all'Ambito Territoriale della Provincia di Trapani.

Parecchi, invero, sono gli insegnati trasferiti con un punteggio addirittura inferiore a 30.

Per i suesposti motivi, la ricorrente *ut supra* rappresentata e difesa,

### **CHIEDE**

che l'on. Tribunale di Bologna, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, accolga, le seguenti conclusioni:

1. ritenga e dichiari che gli idonei non vincitori del concorso bandito con D.M. 82/2012, non potevano partecipare al piano straordinario d'assunzioni previsto dall'art. 1, comma 96, della legge n. 107/2015, in quanto il bando – *lex specialis* della procedura concorsuale – non



prevedeva la possibilità d'assumere gli idonei e non riconosceva loro alcuna abilitazione; eventualmente, si chiede di rimettere la questione innanzi alla Corte costituzionale, onde accertare l'illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 96, della legge 107/2015, per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A., nella parte in cui è stato consentito di partecipare al piano straordinario d'assunzioni ai soggetti idonei nella procedura selettiva di cui al D.M. 82/2012; conseguentemente, ed in ogni caso, ovvero sia per la denunciata incostituzionalità, ovvero ancora per la violazione dell'art 1, commi 108 e 196 della legge n. 107/2015, ritenga e dichiari la nullità delle norme del CCNI sulla mobilità, per l'anno scolastico 2016/2017, nella parte in cui prevedono che i movimenti del personale assunto per effetto dell'idoneità conseguita nel concorso bandito con D.M. n. 82/2012 avvenga con precedenza, nella provincia d'assunzione, rispetto a quelli dei soggetti assunti in forza della posizione occupata nelle <<graduatorie ad esaurimento>>;

2. ancora, ritenga e dichiari la nullità dell'art 6, fase <<B>>, del CCNI sulla mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, per violazione dell'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015;

3. ritenga e dichiari, altresì, la nullità delle disposizioni relative alla fase <<D>>, nella parte in cui consente agli assunti da graduatorie di merito (D.M. 82/2012) di partecipare ai movimenti interprovinciali, nonostante l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, abbia introdotto la mobilità straordinaria solo per gli assunti nelle fasi <<B>> e <<C>> (fasi di cui alla legge n. 107/2015) da <<graduatorie ad



esaurimento>>;

4. ritenga e dichiari che i trasferimenti devono essere disposti solo sulla scorta del punteggio posseduto dai singoli aspiranti;

5. Per l'effetto, ritenga e dichiari l'illegittima del trasferimento del ricorrente nell'ambito <<0002>> dell'Emilia Romagna, provincia di Bologna e, conseguentemente, riconosca il diritto della ricorrente, stante il punteggio posseduto, ad essere trasferita nell'ambito <<0027>> della Sicilia, provincia di Trapani, ovvero ed in subordine in uno degli altri ambiti indicati nella domanda e secondo il relativo ordine di preferenza espresso;

6. Condanni le amministrazioni resistenti, anche mediante pronuncia costitutiva e previa revoca dei movimenti disposti in esecuzione delle illegittime norme impugnate e senza tener conto dei punteggi posseduti dagli aspiranti, a trasferire la ricorrente nell'ambito <<0027>> della Sicilia, provincia di Trapani ovvero ed in subordine in uno degli altri ambiti indicati nella domanda e secondo il relativo ordine di preferenza espresso;

**Stante il molteplice numero di controinteressati, si chiede d'essere autorizzati alla notifica ex art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito istituzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.**

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Si depositano i documenti di cui all'allegato indice.

Il presente procedimento è di valore indeterminato, pertanto in contributo unificato è dovuto nella misura di € 259,00.



Trapani 30 settembre 2016

avv. Dario Safina

